



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 maggio 2009 (28.05)
(OR. en)**

9336/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0027 (COD)**

**CODEC 668
ASILE 32**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 4-7 maggio 2009)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, on. Jean LAMBERT (Verts/ALE - UK) ha presentato una relazione a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni comprendente 34 emendamenti (emendamenti 1-34). Inoltre il gruppo politico Verts/ALE ha presentato altri otto emendamenti (emendamenti 35-42).

II. DIBATTITO

Per i dettagli relativi al dibattito svoltosi il 6 maggio 2009, cfr. doc. 9334/09.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 7 maggio 2009 la plenaria ha adottato 40 emendamenti (emendamenti 1-13, 15-35, 37-42) alla proposta della Commissione.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo e gli emendamenti adottati figurano nell'allegato della presente nota.

Istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (COM(2009)0066 – C6-0071/2009 – 2009/0027(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0066),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 63, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 66 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0071/2009),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A6-0279/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. sottolinea che l'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è disciplinata dalle disposizioni del punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹ (AII); sottolinea che, qualora l'autorità legislativa si pronunci a favore della creazione di detta agenzia, il Parlamento avvierà negoziati con l'altro ramo dell'autorità di bilancio al fine di concludere per tempo un accordo sul finanziamento di detta agenzia in linea con le attinenti disposizioni dell'AII;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La cooperazione pratica in materia d'asilo è volta a migliorare la convergenza del processo decisionale degli Stati membri in tale settore, all'interno del quadro legislativo UE. Negli ultimi anni sono state già intraprese numerose attività di cooperazione pratica, in particolare è stato adottato un approccio comune sulle informazioni sui paesi d'origine e istituito un curriculum europeo comune sull'asilo.

Emendamento

(5) La cooperazione pratica in materia d'asilo è volta a migliorare la convergenza **e la qualità** del processo decisionale degli Stati membri in tale settore, all'interno del quadro legislativo UE. Negli ultimi anni sono state già intraprese numerose attività di cooperazione pratica, in particolare è stato adottato un approccio comune sulle informazioni sui paesi d'origine e istituito un curriculum europeo comune sull'asilo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione

(6) Per gli Stati membri il cui sistema d'asilo nazionale subisca pressioni specifiche e sproporzionate dovute specialmente alla loro situazione geografica o demografica, l'Ufficio sostiene l'attuazione di meccanismi di solidarietà volti a favorire, **su base volontaria e coordinata**, una migliore ripartizione fra gli Stati membri dei beneficiari di protezione internazionale, controllando al tempo stesso che i sistemi d'asilo non siano oggetto d'abuso.

Emendamento

(6) Per gli Stati membri il cui sistema d'asilo nazionale subisca pressioni specifiche e sproporzionate dovute specialmente alla loro situazione geografica o demografica, l'Ufficio sostiene l'attuazione di meccanismi **vincolanti** di solidarietà volti a favorire una migliore ripartizione fra gli Stati membri dei beneficiari di protezione internazionale, **conformemente a norme non discrezionali, trasparenti e inequivoche**, controllando al tempo stesso che i sistemi d'asilo non siano oggetto d'abuso.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Per beneficiare dell'esperienza e competenza e del sostegno dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), occorre che l'Ufficio

Emendamento

(9) Per beneficiare dell'esperienza e competenza e del sostegno dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) **e delle ONG**, occorre

agisca in stretta cooperazione con *esso*. È inoltre opportuno che l'Ufficio cooperi da vicino con le autorità competenti degli Stati membri che operano nel settore dell'asilo, con i servizi nazionali responsabili per l'immigrazione e l'asilo o con altri servizi – avvalendosi delle loro capacità e della loro competenza ed esperienza –, così come con la Commissione. È poi necessario che gli Stati membri cooperino con l'Ufficio per garantire lo svolgimento delle sue attribuzioni.

che l'Ufficio agisca in stretta cooperazione con *essi*. È inoltre opportuno che l'Ufficio *e le ONG cooperino* da vicino con le autorità competenti degli Stati membri che operano nel settore dell'asilo, con i servizi nazionali responsabili per l'immigrazione e l'asilo o con altri servizi – avvalendosi delle loro capacità e della loro competenza ed esperienza –, così come con la Commissione. È poi necessario che gli Stati membri cooperino con l'Ufficio per garantire lo svolgimento delle sue attribuzioni.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione

(14) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di controllare in maniera efficace le funzioni dell'Ufficio. Il consiglio di amministrazione dovrebbe costituirsi, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali competenti per la politica d'asilo o dei relativi rappresentanti e godere dei necessari poteri per stabilire il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale dell'Ufficio e nominare il direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione dovrebbe costituirsi, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali competenti per la politica d'asilo o dei relativi rappresentanti e godere dei necessari poteri per stabilire il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale dell'Ufficio e nominare il direttore esecutivo. Ai fini della piena partecipazione dell'ACNUR ai lavori dell'Ufficio, e tenuto conto della sua esperienza e competenza in materia d'asilo, l'ACNUR dovrebbe essere membro del

Emendamento

(14) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di controllare in maniera efficace le funzioni dell'Ufficio. Il consiglio di amministrazione dovrebbe costituirsi, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali competenti per la politica d'asilo o dei relativi rappresentanti e godere dei necessari poteri per stabilire il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale dell'Ufficio e nominare il direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione dovrebbe costituirsi, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali competenti per la politica d'asilo o dei relativi rappresentanti e godere dei necessari poteri per stabilire il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale dell'Ufficio e nominare il direttore esecutivo. Ai fini della piena partecipazione dell'ACNUR ai lavori dell'Ufficio, e tenuto conto della sua esperienza e competenza in materia d'asilo, l'ACNUR dovrebbe essere membro del

consiglio d'amministrazione senza diritto di voto.

consiglio d'amministrazione senza diritto di voto. ***Tenuto conto della natura dei compiti dell'Ufficio e del ruolo del direttore esecutivo, il Parlamento europeo dovrebbe partecipare alla selezione dei candidati proposti per tale posto.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per garantirne la piena autonomia e indipendenza è opportuno che l'Ufficio sia dotato di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo della Comunità. La procedura comunitaria di bilancio dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. Alla revisione contabile dovrebbe provvedere la Corte dei conti europea.

Emendamento

(16) Per garantirne la piena autonomia e indipendenza è opportuno che l'Ufficio sia dotato di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo della Comunità. ***Il finanziamento dell'Ufficio dovrebbe essere subordinato a un accordo dell'autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹ (AII).*** La procedura comunitaria di bilancio dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. Alla revisione contabile dovrebbe provvedere la Corte dei conti europea.

¹ ***GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Per assolvere le proprie attribuzioni, e nella misura necessaria all'espletamento dei suoi compiti, l'Ufficio dovrebbe cooperare con altri organismi comunitari, in particolare con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), istituita col

Emendamento

(17) Per assolvere le proprie attribuzioni, e nella misura necessaria all'espletamento dei suoi compiti, l'Ufficio dovrebbe cooperare con altri organismi comunitari, in particolare con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), istituita col regolamento (CE) n. 2007/2004, e con l'Agenzia dell'Unione

regolamento (CE) n. 2007/2004, e con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), istituita col regolamento (CE) n. 168/2007.

Dovrebbe inoltre cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi, con le organizzazioni internazionali competenti per quanto riguarda i settori disciplinati dal presente regolamento e con paesi terzi nell'ambito di accordi di lavoro conclusi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato.

europea per i diritti fondamentali (FRA), istituita col regolamento (CE) n. 168/2007. Dovrebbe inoltre cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi, con le organizzazioni internazionali competenti per quanto riguarda i settori disciplinati dal presente regolamento e con paesi terzi nell'ambito di accordi di lavoro conclusi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato, ***nella prospettiva di assicurare la conformità con le norme giuridiche internazionali e comunitarie in materia di asilo.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Per assolvere le proprie funzioni, l'Ufficio dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento, quali la Danimarca, la Norvegia, l'Islanda e la Svizzera. L'Ufficio può anche, in accordo con la Commissione, stipulare accordi di lavoro, ***conformemente alle disposizioni del trattato***, con paesi che non abbiano concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria. L'Ufficio non dovrebbe, però, in nessun caso, sviluppare una politica esterna autonoma.

Emendamento

(18) Per assolvere le proprie funzioni, l'Ufficio dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento, quali la Danimarca, la Norvegia, l'Islanda e la Svizzera. L'Ufficio può anche, in accordo con la Commissione, stipulare accordi di lavoro ***allo scopo di assicurare la conformità con le norme giuridiche internazionali e comunitarie in materia di asilo*** con paesi che non abbiano concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria. L'Ufficio non dovrebbe, però, in nessun caso, sviluppare una politica esterna autonoma.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 18 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) All'Ufficio si applica il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il

regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹ (regolamento finanziario), in particolare l'articolo 185.

¹*GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.*

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

5 bis. L'Ufficio non dispone di alcun potere diretto o indiretto nella presa di decisioni, da parte delle autorità degli Stati membri, relative alle singole domande di protezione internazionale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) la raccolta d'informazioni relative ai paesi d'origine dei richiedenti asilo e delle persone che chiedono protezione internazionale, avvalendosi di ogni fonte pertinente, governativa e non governativa;

a) la raccolta d'informazioni ***pertinenti, affidabili, accurate e aggiornate*** relative ai paesi d'origine dei richiedenti asilo e delle persone che chiedono protezione internazionale ***in modo trasparente e imparziale***, avvalendosi di ogni fonte pertinente, governativa e non governativa, ***delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni dell'Unione europea***;

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la gestione, lo sviluppo e la manutenzione di un portale che raccolga tali informazioni;

b) la gestione, lo sviluppo e la manutenzione di un portale che raccolga tali informazioni ***nonché la garanzia che esso sia accessibile e trasparente***;

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera d

Testo della Commissione

(d) l'analisi di queste informazioni e la stesura di relazioni sui paesi d'origine.

Emendamento

d) l'analisi **imparziale** di queste informazioni e la stesura di relazioni sui paesi d'origine, **conformemente alla lettera a), puntando a criteri di valutazione comuni;**

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione

Per gli Stati membri il cui sistema d'asilo nazionale subisca pressioni specifiche e sproporzionate, dovute specialmente alla loro situazione geografica o demografica, l'Ufficio coordina gli scambi di informazioni e ogni altra azione legata all'attuazione degli strumenti e meccanismi relativi al trasferimento intracomunitario, **su base volontaria**, dei beneficiari di protezione internazionale nell'Unione europea.

Emendamento

Per gli Stati membri il cui sistema d'asilo nazionale subisca pressioni specifiche e sproporzionate, dovute specialmente alla loro situazione geografica o demografica, l'Ufficio coordina gli scambi di informazioni e ogni altra azione legata all'attuazione degli strumenti e meccanismi relativi al trasferimento intracomunitario dei beneficiari di protezione internazionale nell'Unione europea.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Ufficio organizza formazioni destinate ai membri di ogni amministrazione e giurisdizione nazionale e a qualsiasi tipo di servizio nazionale **competente in materia d'asilo**.

Emendamento

1. L'Ufficio organizza, **in stretta collaborazione con l'ACNUR e le ONG pertinenti**, formazioni destinate ai membri di ogni amministrazione e giurisdizione nazionale e a qualsiasi tipo di servizio nazionale o **altre entità ufficialmente coinvolte nella procedura d'asilo**.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Ufficio gestisce e sviluppa un curriculum europeo in materia d'asilo.

Emendamento

2. L'Ufficio gestisce e sviluppa un curriculum europeo in materia d'asilo ***che assicura, quantomeno, una formazione sul diritto e sulle norme internazionali in materia di rifugiati e di diritti dell'uomo, nonché sull'acquis comunitario in materia d'asilo.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

4. Le formazioni specifiche riguardano in particolare:

Emendamento

4. Le formazioni specifiche ***o tematiche*** riguardano in particolare:

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Per gli esperti che fanno parte del pool di intervento in materia d'asilo di cui all'articolo 15, ***paragrafo 3***, l'Ufficio organizza formazioni specializzate attinenti ai loro compiti e alle loro competenze, ed esercitazioni periodiche secondo un calendario di formazioni specializzate ed esercitazioni indicato nel suo programma di lavoro annuale.

Emendamento

6. Per gli esperti che fanno parte del pool di intervento in materia d'asilo di cui all'articolo 15, l'Ufficio organizza formazioni specializzate attinenti ai loro compiti e alle loro competenze, ed esercitazioni periodiche secondo un calendario di formazioni specializzate ed esercitazioni indicato nel suo programma di lavoro annuale.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. L'Ufficio può organizzare attività di

Emendamento

7. L'Ufficio può organizzare attività di

formazione in cooperazione con gli Stati membri sul loro territorio.

formazione in cooperazione con gli Stati membri *e le ONG* sul loro territorio.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

L'Ufficio coordina gli scambi di informazioni e ogni altra azione intrapresa relativamente al reinsediamento dei rifugiati all'interno dell'Unione europea.

Emendamento

L'Ufficio coordina gli scambi di informazioni e ogni altra azione intrapresa relativamente al reinsediamento dei rifugiati all'interno dell'Unione europea, ***tenendo presenti i principi di solidarietà e di ripartizione degli oneri.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 3

Testo della Commissione

Nell'ambito del suo mandato e conformemente all'articolo 47, l'Ufficio può ***stabilire forme di cooperazione con i paesi terzi su aspetti tecnici, in particolare per quanto riguarda*** il rafforzamento delle capacità di tali paesi nel contesto dei programmi di cooperazione regionale.

Emendamento

Nell'ambito del suo mandato e conformemente all'articolo 47, l'Ufficio può ***favorire*** il rafforzamento delle capacità di tali paesi nel contesto dei programmi di cooperazione regionale.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Onde poter valutare le esigenze degli Stati membri sottoposti a pressione particolare l'Ufficio raccoglie, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri *e* dall'ACNUR, ogni informazione utile a individuare, preparare e definire misure d'urgenza per fronteggiare tali particolari pressioni, segnatamente nel quadro del regolamento (.../...) del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione

Emendamento

1. Onde poter valutare le esigenze degli Stati membri sottoposti a pressione particolare l'Ufficio raccoglie, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, dall'ACNUR *e da altre organizzazioni interessate*, ogni informazione utile a individuare, preparare e definire misure d'urgenza per fronteggiare tali particolari pressioni, segnatamente nel quadro del regolamento (.../...) del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i

dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

2. L'Ufficio censusce ed esamina sistematicamente, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, le strutture e il personale disponibili segnatamente in materia di traduzione ed interpretazione, nonché la capacità d'accoglienza ai fini d'asilo negli Stati membri, per favorire un rapido ed affidabile scambio di informazioni fra le varie autorità nazionali responsabili in materia d'asilo.

Emendamento

2. L'Ufficio censusce ed esamina sistematicamente, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, le strutture e il personale disponibili segnatamente in materia di traduzione ed interpretazione **e di assistenza nella raccolta iniziale di informazioni per aiutare gli Stati membri nella determinazione dello status**, nonché la capacità d'accoglienza ai fini d'asilo negli Stati membri, per favorire un rapido ed affidabile scambio di informazioni fra le varie autorità nazionali responsabili in materia d'asilo.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione

(a) predisporre un sistema di allarme rapido per segnalare agli Stati membri eventuali afflussi massicci di richiedenti protezione internazionale;

Emendamento

a) predisporre un sistema di allarme rapido per segnalare agli Stati membri **e alla Commissione** eventuali afflussi massicci di richiedenti protezione internazionale;

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera a bis (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

a bis) su proposta della Commissione, applica un meccanismo vincolante di solidarietà per ridistribuire i beneficiari di protezione internazionale degli Stati membri con pressioni specifiche e

sproporzionate sui loro sistemi d'asilo nazionali, in consultazione con l'ACNUR, in base a norme non discrezionali, trasparenti e inequivoche;

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Ufficio prepara ogni anno una relazione sulla situazione riguardante l'asilo nell'Unione europea, in cui valuta i risultati delle azioni svolte ai sensi del presente regolamento e ne fa un'analisi comparativa globale, per permettere agli Stati membri di avere una conoscenza migliore delle buone prassi applicate e per rafforzare la qualità, la coerenza e l'efficacia del sistema comune europeo di asilo.

Emendamento

1. L'Ufficio prepara ogni anno una relazione sulla situazione riguardante l'asilo nell'Unione europea, in cui valuta i risultati delle azioni svolte ai sensi del presente regolamento e ne fa un'analisi comparativa globale, per permettere agli Stati membri di avere una conoscenza migliore delle buone prassi applicate e per rafforzare la qualità, la coerenza e l'efficacia del sistema comune europeo di asilo. ***La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Su richiesta della Commissione, previo parere del comitato esecutivo di cui all'articolo 30, e in stretta consultazione con i suoi gruppi di lavoro e la Commissione, l'Ufficio può elaborare documenti tecnici riguardanti l'attuazione degli strumenti comunitari in materia d'asilo, quali in particolare linee direttrici o manuali operativi.

Emendamento

2. Su richiesta della Commissione, previo parere del comitato esecutivo di cui all'articolo 30, e in stretta consultazione con i suoi gruppi di lavoro e la Commissione, l'Ufficio può elaborare documenti tecnici riguardanti l'attuazione degli strumenti comunitari in materia d'asilo, quali in particolare linee direttrici o manuali operativi. ***L'ACNUR dovrebbe svolgere un ruolo preponderante nello sviluppo degli orientamenti dell'Unione europea per assicurare la compatibilità con le norme internazionali. Nel caso di temi sui quali esistono già orientamenti dell'ACNUR, questi ultimi dovrebbero servire da base per una cooperazione pratica per ridurre le divergenze che sorgono nella prassi.***

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Su richiesta del Parlamento europeo, l'Ufficio può elaborare progetti di relazione su aspetti specifici dell'applicazione dell'acquis comunitario in materia d'asilo per quanto concerne la protezione internazionale.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

L'Ufficio può organizzare l'assistenza operativa e tecnica necessaria per gli Stati membri particolarmente sollecitati *che la chiedono, e può coordinare l'invio, per un periodo limitato, di una o più* equipe di sostegno per l'asilo *sul territorio degli* Stati membri richiedenti, *per il lasso di tempo necessario. L'Ufficio può, in particolare*

a) fornire assistenza in materia di coordinamento fra due o più Stati membri per affrontare i problemi riscontrati;

b) inviare i propri esperti per sostenere le autorità competenti degli Stati membri in questione per il tempo necessario.

1. Gli Stati membri particolarmente sollecitati *possono chiedere che l'Ufficio provveda all'invio* di una equipe di sostegno per l'asilo. **Gli Stati membri richiedenti *comunicano, in particolare, una descrizione della situazione, eventuali obiettivi e le esigenze previste per l'invio, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1.***

2. In risposta a tale richiesta l'Ufficio può coordinare l'assistenza tecnica e operativa necessaria per gli Stati membri e l'invio, per un periodo limitato, dell'equipe di sostegno per l'asilo sul territorio degli Stati membri richiedenti, sulla base di un piano operativo, ai sensi dell'articolo 18.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Le equipe di sostegno per l'asilo apportano la propria competenza in materia di servizi

Le equipe di sostegno per l'asilo apportano la propria competenza, **come convenuto**

d'interpretazione, conoscenza delle informazioni relative ai paesi d'origine e conoscenza del trattamento e della gestione dei fascicoli d'asilo, nel quadro delle azioni di sostegno agli Stati membri svolte dall'Ufficio conformemente all'articolo 10.

nel piano operativo di cui all'articolo 18, in particolare in materia di servizi d'interpretazione, conoscenza delle informazioni relative ai paesi d'origine e conoscenza del trattamento e della gestione dei fascicoli d'asilo, nel quadro delle azioni di sostegno agli Stati membri svolte dall'Ufficio conformemente all'articolo 10.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Allorché gli Stati membri non siano in grado di fornire le competenze ritenute essenziali per il suo funzionamento, l'Ufficio può adottare le misure necessarie per ricorrere alla perizia di esperti e di organizzazioni competenti, ispirandosi all'esperienza del Forum consultivo.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20 bis

Responsabilità civile

- 1. Quando i membri di una equipe di sostegno per l'asilo operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati durante le loro operazioni, conformemente alla sua legislazione nazionale.***
- 2. Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro d'origine per ottenere da quest'ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti erogati alle vittime o agli aventi diritto.***
- 3. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei***

confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro di origine o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

4. Eventuali controversie tra Stati membri quanto all'applicazione dei paragrafi 2 e 3, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati, sono da essi deferite alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 239 del trattato.

5. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l'Ufficio sostiene le spese connesse ai danni causati all'equipaggiamento dell'Ufficio durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20 ter

Responsabilità penale

Durante la missione di una equipe di sostegno per l'asilo, i membri dell'equipe sono assimilati ai funzionari dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati penali che potrebbero commettere o di cui potrebbero essere vittime.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

1. Il direttore esecutivo dell'Ufficio è nominato dal Consiglio d'amministrazione, per un periodo di cinque anni, *da una lista di candidati proposti dalla Commissione. Prima della nomina, il candidato*

1. Il direttore esecutivo dell'Ufficio è nominato dal Consiglio d'amministrazione, per un periodo di cinque anni, *conformemente alla procedura di cooperazione prevista nel presente*

prescelto dal consiglio di amministrazione è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni.

articolo. Il direttore è nominato in base ai suoi meriti personali, alla sua esperienza in materia di asilo e alle sue capacità amministrative e di gestione. La procedura di cooperazione è la seguente:

a) in base ad un elenco redatto dalla Commissione in seguito ad un invito a presentare candidature e a una procedura di selezione trasparente, i candidati sono invitati, prima della nomina, a prendere la parola davanti al Consiglio e alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande loro poste;

b) il Parlamento europeo e il Consiglio emettono i propri pareri e stabiliscono un ordine di preferenza;

c) il consiglio di amministrazione nomina il direttore tenendo presenti tali pareri.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il consiglio d'amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Nel mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo *può essere* invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni.

Emendamento

3. Il consiglio d'amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Nel mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo *è* invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

1 bis. Le autorità locali hanno competenze e un ruolo significativi in materia di politica di asilo e sono incluse nel forum consultivo.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Ufficio è un organismo comunitario dotato di personalità giuridica.

Emendamento

1. L'Ufficio è un organismo comunitario **istituito a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario ed è** dotato di personalità giuridica.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

1. Ai documenti in possesso dell'Ufficio si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Emendamento

1. **L'Ufficio sviluppa buone prassi amministrative al fine di assicurare il maggior livello possibile di trasparenza per quanto riguarda le sue attività.** Ai documenti in possesso dell'Ufficio si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 43 bis

Lotta antifrode

1. Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.

2. L'Ufficio aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 ed emana prontamente le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Ufficio.

3. Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l'OLAF effettuino, se del caso, controlli in loco presso i beneficiari delle risorse dell'Ufficio e gli agenti responsabili della loro allocazione.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per le questioni che rientrano nelle sue attività, nella misura necessaria all'espletamento dei suoi compiti e in accordo con la Commissione, l'Ufficio agevola la cooperazione operativa fra gli Stati membri e i paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne. Può altresì cooperare con le autorità competenti di paesi terzi, su aspetti tecnici dei settori disciplinati dal presente regolamento, nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con tali autorità, conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato.

Emendamento

2. Per le questioni che rientrano nelle sue attività, nella misura necessaria all'espletamento dei suoi compiti e in accordo con la Commissione, **nonché nei limiti del proprio mandato**, l'Ufficio agevola la cooperazione operativa fra gli Stati membri e i paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne. Può altresì cooperare con le autorità competenti di paesi terzi, su aspetti tecnici dei settori disciplinati dal presente regolamento, nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con tali autorità, conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 48 bis

Forum consultivo

1. L'Ufficio coopera strettamente con le organizzazioni della società civile e i relativi organismi competenti che operano nel settore della politica d'asilo a livello locale, regionale, nazionale, europeo o internazionale, e istituisce a tal fine un forum consultivo.

2. Il forum consultivo costituisce un meccanismo di scambio di informazioni e di condivisione di conoscenze. Esso assicura una stretta cooperazione tra l'Ufficio e le parti interessate.

3. Il forum consultivo è aperto a tutte le parti interessate e competenti di cui al paragrafo 1. L'Ufficio si rivolge ai membri del forum consultivo in funzione delle esigenze specifiche riguardanti settori individuati come prioritari per l'attività dell'Ufficio.

L'ACNUR è membro di diritto del forum consultivo.

4. L'Ufficio invita il forum consultivo in particolare a:

a) formulare proposte al consiglio di amministrazione sul programma di lavoro annuale da adottare a norma dell'articolo 27, lettera d);

b) fornire un feedback al consiglio d'amministrazione e proporre il seguito da dare alla relazione annuale di cui all'articolo 27, lettera c), e alla relazione annuale sulla situazione riguardante l'asilo nell'Unione europea di cui all'articolo 12, paragrafo 1; e

c) comunicare al direttore esecutivo e al consiglio d'amministrazione i risultati e le raccomandazioni delle conferenze, dei seminari e delle riunioni pertinenti per l'attività dell'Ufficio.

5. Il coordinamento del forum consultivo è posto sotto l'autorità del direttore esecutivo.

6. Il forum consultivo si riunisce almeno due volte all'anno